

SCUOLA EDILE CPT – AREA SICUREZZA E SALUTE –

NOTE TECNICHE – 21 ottobre 2015

OBBLIGO DI SORVEGLIANZA IN CANTIERE

Prot.	320	21/10/2015	e-mail
Nota informativa - OBBLIGO di sorv		Segreteria	
CARTELLA - Circobini		Donato	

QUESITO

In un cantiere devono essere svolti lavori speciali da parte di una impresa esecutrice subappaltatrice, in orari nei quali non è presente alcun soggetto dell'impresa affidataria, titolare dell'appalto.

L'appaltatore ha l'obbligo di predisporre comunque un proprio soggetto sempre presente in cantiere?

Se ciò non è possibile, può l'appaltatore consegnare il cantiere all'impresa esecutrice, tramite verbale di consegna, delegandone gli obblighi di controllo?

RISPOSTA

Gli obblighi di controllo in cantiere da parte del datore di lavoro dell'impresa affidataria discendono dai dettami dell'art. 97 del Testo Unico sicurezza.

Si tenga conto però che sono soggetti responsabili delle verifiche in cantiere anche il committente, il responsabile dei lavori e il coordinatore per l'esecuzione.

In nessun passaggio della normativa si fa riferimento all'obbligo della presenza fisica continuativa in cantiere da parte di alcuno di tali soggetti; l'unico soggetto per il quale è prevista la presenza è il preposto, in quanto "sovrintende l'attività lavorativa, ne garantisce l'attuazione e controlla l'esecuzione". Quindi è essenziale nel caso specifico definire qual è il datore di lavoro che ha l'obbligo del controllo, e quindi l'obbligo di essere presente in cantiere o di far svolgere tale attività da un proprio preposto.

Una recente sentenza della CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. IV PENALE - SENTENZA 9 maggio 2013, n. 20125, per la morte in cantiere per folgorazione di un lavoratore dell'impresa subappaltatrice, ha condannato tre soggetti: il committente (che non aveva nominato né il responsabile dei lavori né il coordinatore), il datore di lavoro dell'impresa affidataria e il datore di lavoro dell'impresa subappaltatrice.

Recita la sentenza "... è accertata la responsabilità dell'appaltatore, in quanto egli era il responsabile del cantiere e principale responsabile degli obblighi di adeguare il cantiere stesso alla normativa in tema di sicurezza, e ciò a prescindere dalla presenza costante e continua sul cantiere anche nel momento del verificarsi dell'incidente, presenza che non è indispensabile per far sorgere gli obblighi connessi alla specifica posizione di garanzia dell'appaltatore".

Quindi dalla lettura di tale sentenza si evince indirettamente che la presenza continua in cantiere dell'appaltatore non è espressamente obbligatoria, mentre ciò che è essenziale ai fini dell'accertamento delle responsabilità è l'identificazione dei soggetti deputati al controllo.

Una delega scritta può quindi avere il significato di trasferire in modo sia formale che sostanziale, per quelle fasi lavorative nelle quali è assente l'appaltatore, l'obbligo del controllo al datore di lavoro dell'impresa esecutrice, che eserciterà tale controllo in prima persona o attraverso un dirigente o un preposto. È bene che tale delega specifichi in modo dettagliato quali sono gli obblighi che vengono trasferiti al subappaltatore.

Affinché la delega abbia valore si consiglia che tutti i soggetti responsabili (committente o responsabile dei lavori, coordinatore, affidatario ed esecutore) autorizzino, con firma di approvazione, tale delega di consegna del cantiere.

Ma certo questa delega scritta non esonera tutti gli altri soggetti dalle proprie responsabilità, che sono più ampie ed articolate della mera presenza in cantiere e sovrintendenza delle attività lavorative correnti.

Resto a disposizione per ogni chiarimento e saluto cordiale.

SCUOLA EDILE CPT DI PADOVA
IL DIRETTORE – AREA SICUREZZA E SALUTE

Ing. Donato Chiffi

